

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

## **ARTICOLO 1 – PREMESSA**

1. L'Asilo Nido comunale di Oria, situato in via Latiano 113 è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido, costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari, al fine di rendere più agevole l'accesso o la permanenza nel mondo del lavoro dei genitori ed, in particolare, delle madri lavoratrici.
2. Il presente regolamento intende fissare i criteri fondamentali all'organizzazione dell'Asilo Nido affinché possa essere espressione di una corretta interpretazione del contesto sociale in cui opera e, nello stesso tempo, rispondere positivamente alle attese delle diverse componenti sociali in esso coinvolte.
3. L'efficacia del regolamento scaturirà dalla collaborazione e dall'assunzione di responsabilità da parte di tutti: genitori, alunni, educatori, personale amministrativo ed ausiliario, uffici comunali.

## **ARTICOLO 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO**

1. L'asilo nido è un servizio socio-educativo pubblico che, nell'ambito di un sistema educativo integrato con la famiglia d'origine del bambino, favorisce l'equilibrio psico-fisico dello stesso nei suoi aspetti affettivi, motori, relazionali e cognitivi, ne promuove l'autonomia, la socializzazione, educa alla consapevolezza e al rispetto delle diversità.

## **ARTICOLO 3 – MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, titolare dell'Asilo nido, gestisce il servizio attraverso soggetti in possesso dei requisiti di idoneità in regime di concessione.
2. Il contratto di concessione deve prevedere:
  - a) la sede dell'asilo nido e la durata della convenzione;
  - b) il contributo a carico del Comune a titolo di integrazione della retta posta a carico delle famiglie;
  - c) gli obblighi e le responsabilità reciproche;
  - d) l'onere delle spese di gestione;
  - e) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
  - f) la responsabilità per danni a persone e cose;
  - g) le modalità di riscossione delle rette di frequenza;
  - h) le penalità per il mancato servizio;
  - i) i casi di revoca della concessione;
  - j) l'obbligo di adibire personale qualificato ed in rapporto numerico determinato secondo i parametri dell'art. 53 del regolamento regionale n.4/2007 e di garantire il costante aggiornamento degli stessi;
  - k) la possibilità di utilizzare l'immobile per attività ludiche e ricreative per l'infanzia con oneri a carico dell'utenza ovvero compartecipazione comunale.

## **ARTICOLO 4 - INDIRIZZI EDUCATIVO-PEDAGOGICI**

1. La funzione educativo-formativa del nido si sviluppa attraverso il costante e organico rapporto con la famiglia e gli operatori, educatori, consulenti, direttamente ovvero attraverso gli uffici comunali, anche in collaborazione della rete dei servizi presenti sul territorio: scuole, presidi sanitari, terzo settore.

## **ARTICOLO 5 - DESTINATARI**

1. Hanno diritto di usufruire del nido tutti i bambini e le bambine residenti nel

- Comune di Oria, in età compresa tra i tre mesi e trentasei mesi, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.
2. L'asilo nido garantisce il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 5, L. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'ASL vengono definiti progetti educativi specifici.
  3. Possono essere accolte anche le domande di non residenti nel Comune, a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti e senza che il Comune di Oria partecipi in alcun modo all'integrazione della retta, che resta interamente a carico della famiglia ovvero del Comune di residenza. I bambini affidati con provvedimento del Tribunale per i Minorenni a famiglie di Oria sono equiparati ai residenti ancorché non abbiano ancora trasferito la residenza.

#### **ARTICOLO 6 - CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO**

1. Il servizio asilo nido funziona di norma tutti i giorni lavorativi dell'anno, dal lunedì al sabato, dal 1° settembre al 30 giugno. L'asilo nido rimane chiuso nei giorni festivi, e secondo il calendario fissato dall'Amministrazione comunale.
2. La fascia oraria giornaliera di funzionamento dell'asilo nido è fissata dalle ore 7,00 alle ore 16,00. Le fasce orarie possono essere prolungate qualora le esigenze lo richiedano con servizi i cui costi possono essere anche posti a carico delle famiglie previa approvazione comunale.
3. Possono essere previsti in accordo con il Comune orari di uscita anticipata, con eventuali tariffe differenziate per le famiglie che decidano di non avvalersi del servizio di refezione.
4. Il sabato l'orario di chiusura è fissato alle ore 12,30 e non si effettua il servizio mensa.
5. L'accettazione dei bambini avviene entro l'orario stabilito e comunicato alle famiglie e la consegna degli stessi ai genitori, parenti o altre persone maggiorenni, delegate mediante atto scritto consegnato alle educatrici, deve avvenire entro l'orario pomeridiano stabilito.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La capacità ricettiva dell'asilo nido comunale è stabilita con determinazione di autorizzazione al funzionamento parametrata sul modulo abitativo ed il personale, con un minimo di venti utenti ed un massimo di sessanta utenti. Annualmente la Giunta comunale stabilisce, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, il numero di utenti per cui può effettuare l'integrazione della retta e la misura della stessa, rapportata alle fasce ISEE, riferite ai redditi dell'anno precedente, che si terranno in considerazione per l'intero anno scolastico.
2. Il rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di posti programmati in relazione alla ricettività:
  - un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
  - per gli educatori: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini in età compresa tra i 3 e 12 mesi; 1 educatore ogni 8 bambini in età compresa tra 13 e 36 mesi;
  - il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengono svolti da personale interno e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale-ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini;
  - personale dedicato per la cucina;
  - in presenza di operatori diversamente abili il rapporto operatore-bambino deve essere di un educatore per un bambino;
  - presenza nell'equipe di educatori professionali ex decreto n. 520/1998, nonché altre figure professionali adeguate per i minori con problematiche psico-sociali affidate dai servizi sociali comunali.

## **ARTICOLO 8 - COMPITI DEL PERSONALE EDUCATIVO**

1. Il personale educativo realizza condizioni ambientali e modalità di relazione necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche.
2. Tende a garantire ai bambini la risposta ai loro bisogni emotivi attraverso una particolare attenzione ai problemi dell'inserimento e dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini.
3. Favorisce inoltre l'integrazione tra gli aspetti emotivi e cognitivi dello sviluppo attraverso un'attenta e collegiale programmazione e predispone gli strumenti di osservazione relativamente al comportamento dei bambini.
4. Provvede alle cure quotidiane dei bambini valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la continuità del rapporto adulto-bambino anche in tali attività.
5. Nell'ambito della programmazione collegiale, prevede rapporti con le figure familiari, al fine di favorire la continuità e gli scambi tra l'ambiente familiare e quello del Nido.

## **ARTICOLO 9 - ORARIO DEL PERSONALE EDUCATIVO**

1. L'orario di lavoro del personale educativo è determinato dal CCNL di riferimento.
2. Il personale educativo svolge la propria attività lavorativa in parte a diretto contatto con i bambini, in parte in attività d'aggiornamento, gestione sociale, programmazione e verifica delle attività.

## **ARTICOLO 10 - COORDINATORE DEL NIDO**

1. Il coordinatore sovrintende all'andamento del servizio in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale e in attuazione del progetto educativo, in particolare:
  - Predispone, in collaborazione con il personale educativo ed ausiliario, il programma di lavoro annuale, ne cura lo svolgimento ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  - Coordina e supervisiona l'attività del personale che opera all'interno del servizio, verifica l'adempimento delle relative mansioni ed attua il processo di valutazione;
  - Pianifica gli inserimenti al fine di ottimizzare l'uso del servizio;
  - Cura e mantiene i rapporti con le famiglie ed i servizi territoriali per la prima infanzia;
  - Coordina, le attività socio-pedagogiche e ludiche;
  - Relaziona costantemente al Responsabile del Settore Servizi Sociali in merito all'andamento del servizio;
  - Compila il registro delle presenze dei bambini;
  - Mantiene i rapporti con i genitori e collabora con gli educatori su tale aspetto.

## **ARTICOLO 11 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI**

1. Il personale ausiliario è costituito da:
  - CUOCO, responsabile dell'approvvigionamento, conservazione, manipolazione e preparazione dei pasti, nel rispetto delle tabelle dietetiche in vigore e del manuale di autocontrollo così come previsto dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
  - IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI, garantisce l'assolvimento delle funzioni di pulizia degli spazi e delle attrezzature interne ed esterne al Nido, le operazioni di lavanderia, ed ogni altra funzione ausiliaria comunque necessaria al funzionamento della struttura. E' loro compito far sì che gli ambienti risultino accoglienti e piacevoli, collaborano per la realizzazione di iniziative particolari rivolte ai bambini e alle famiglie.

## **ARTICOLO 12 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

1. Il personale educativo che opera all'interno dell'Asilo Nido è tenuto ad ottemperare all'obbligo d'aggiornamento professionale così come imposto dalla normativa

vigente in materia.

### **ARTICOLO 13 – PROGETTO EDUCATIVO**

1. Nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione comunale, l'asilo nido elabora il progetto educativo sulla base della programmazione educativa e didattica.
2. Il progetto educativo è frutto della cooperazione tra gli operatori e le operatrici dell'asilo nido e degli organi di partecipazione, con il supporto degli altri servizi territoriali.
3. Il progetto educativo, attraverso un uso programmatico e finalizzato delle risorse e secondo criteri di flessibilità, è organizzato sulla base dei bisogni del bambino/a, del suo diritto ad essere aiutato/a nel superamento di eventuali svantaggi di partenza, e deve fornire occasioni adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di esperienze, di conoscenze, di affettività e di solidarietà relazionale del bambino/a, valorizzandone l'identità personale.

### **ARTICOLO 14 – CONTROLLO DEL SERVIZIO**

1. Il Comune potrà accedere ai locali dell'asilo nido in qualunque momento lo riterrà opportuno, anche per il controllo della documentazione relativa alla frequenza dei bambini che deve essere aggiornata quotidianamente.

### **ARTICOLO 15 – AMMISSIONE AL SERVIZIO**

1. Le iscrizioni al nido possono avvenire in qualsiasi momento dell'anno presso l'asilo nido ovvero presso i competenti uffici comunali. In caso di richieste di iscrizione in numero superiore rispetto a quello massimo previsto dalla Giunta Comunale, si procede alla formazione di una graduatoria in base alle seguenti precedenzae:
  - bambini diversamente abili;
  - bambini orfani;
  - bambini inseriti in nuclei familiari monogenitoriali, per cui si intendono i nuclei familiari in cui è presente un solo genitore e i figli minori;
  - minor reddito del nucleo familiare del bambino attestata in base alla certificazione ISEE;
  - bambini con entrambi i genitori lavoratori;
  - maggior numero di figli in età prescolare;
  - minore età del bambino da ammettere al nido.
2. I bambini già frequentanti, nel rispetto dei limiti di età, sono ammessi d'ufficio alla frequenza per l'anno successivo a seguito di presentazione di apposita domanda di riconferma del posto da presentare entro un termine stabilito.
3. La graduatoria di ammissione è suddivisa, per età dei bambini in tre elenchi: lattanti, semi-divezzi e divezzi.
4. Le domande di ammissione, sottoscritte da uno dei due genitori ovvero dagli esercenti la potestà genitoriale, dovranno documentare, mediante autocertificazione:
  - a) la composizione del nucleo familiare;
  - b) il reddito del nucleo familiare (Dichiarazione ISEE riferita ai redditi dell'anno precedente);
  - c) documentazione sanitaria attestante le avvenute vaccinazioni e l'idoneità alla frequenza del nido;
  - d) ogni altro documento o informazione utile per l'inserimento in graduatoria.
5. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni dovessero risultare mendaci o non corrette, in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio e all'ammissione al nido, il Responsabile del Servizio provvederà, ai sensi dell'art 75 del citato D.P.R., all'immediata interruzione della frequenza al nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che compete e sulla base degli elementi accertati.

## **ARTICOLO 16 – AMMISSIONE E INSERIMENTO**

1. All'asilo nido sono ammessi i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni inseriti utilmente nella graduatoria di cui all'articolo precedente. I bambini che compiono tre anni nel periodo gennaio-luglio hanno diritto a permanere all'asilo nido fino al termine dell'anno educativo.
2. Hanno diritto di precedenza all'ammissione i bambini portatori di disabilità ovvero in situazioni di rischio o svantaggio sociale avviati dai servizi comunali, in presenza di disponibilità di posti, indipendentemente dalla collocazione o meno nella graduatoria di cui all'articolo precedente.
3. I bambini utilmente inseriti nella graduatoria vengono suddivisi in sezioni, per fasce d'età e in relazione alla specificità degli spazi disponibili, denominate: lattanti, semidivezzi e divezzi, organizzate in ossequio al rapporto numerico educatore/bambino di cui all'art.7.
4. L'inserimento dei bambini al nido si caratterizza come esperienza emotivamente complessa che va mediata dal personale educativo e dai genitori congiuntamente e, pertanto si deve:
  - a) far precedere l'inserimento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori, educatori e altro personale affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
  - b) promuovere la partecipazione dei genitori dei bambini frequentanti il nido ai contenuti educativi, culturali e sociali del servizio, organizzando momenti specifici di approfondimento.

## **ARTICOLO 17 – ASSENZE E DIMISSIONI**

1. Nel caso di assenze per periodi superiori a cinque giorni continuativi i genitori sono tenuti a dare comunicazione al personale e nel caso di assenza per malattia la riammissione avviene dietro presentazione di certificato medico. Il certificato non è necessario nel caso di assenze programmate, nel qual caso la famiglia presenterà un'autocertificazione a giustificazione dell'assenza.
2. Sono motivo di dimissione anticipata:
  - a) la grave inosservanza di norme regolamentari e di funzionamento dell'asilo nido;
  - b) mancato inserimento oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione;
  - c) l'assenza ingiustificata per oltre due mesi;
  - d) il mancato pagamento della retta per due mensilità;
  - e) la presentazione di dichiarazioni e documentazioni mendaci concernenti l'ammissione e la frequenza del nido, come stabilito all'art.15, comma 5.

## **ARTICOLO 18 - ALIMENTAZIONE**

1. Il servizio comprende la refezione giornaliera, articolata nella colazione, pranzo e merenda pomeridiana per i bambini che frequentano l'orario prolungato. I pasti devono essere preparati in conformità ai menù elaborati dall'ASL BR.
2. Ai bambini con accertate allergie alimentari, certificate dal pediatra, vanno forniti pasti preparati secondo diete speciali, ed un'alimentazione differenziata va somministrata, su richiesta dei genitori, nel rispetto della cultura di appartenenza.

## **ARTICOLO 19 – PROTEZIONE SANITARIA**

1. Viene assicurata agli utenti del servizio la protezione sanitaria attraverso i servizi ASL ovvero con la presenza di un medico pediatra.

## **ARTICOLO 20 – BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI**

1. Per garantire la possibilità di frequentare a bambini diversamente abili dovrà essere garantito, in relazione alle necessità dei singoli casi, personale educatore in rapporto di 1/1, anche attraverso la richiesta all'ASL competente di assistenti di

sostegno. L'ASL viene comunque interessata affinché provveda alle esigenze dei bambini per gli interventi dell'equipe socio-sanitaria di base e, per i casi che lo richiedano, anche per gli interventi di specialisti terapeutici e riabilitativi.

#### **ARTICOLO 21 – ASSEMBLEA DEI GENITORI**

1. I genitori possono riunirsi in assemblea per discutere su argomenti inerenti la gestione dell'asilo nido comunale e indirizzare proposte e suggerimenti all'Amministrazione Comunale. All'interno dell'Assemblea possono essere democraticamente eletti uno o più rappresentanti che cureranno il necessario coordinamento con l'ente gestore dell'asilo nido, con il Comune e con le altre famiglie.

#### **ARTICOLO 22 – ESTENSIONE DEL SERVIZIO**

1. All'interno dell'immobile destinato ad asilo nido possono essere sviluppate attività di carattere ludico, assistenziale, ricreativo, culturale, artistico, sportivo destinate all'infanzia e programmate in accordo con gli uffici comunali. Il Comune può assumersene in tutto o in parte i costi ovvero può autorizzare lo svolgimento con spese a carico degli utenti.

#### **ARTICOLO 23 – NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per il primo anno di applicazione l'avvio del servizio è posticipato rispetto al termine stabilito all'articolo 6, comma 1.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si rinvia all'ordinamento regionale e nazionale vigente in materia.
3. Il precedente regolamento comunale sul funzionamento dell'asilo nido comunale è espressamente abrogato e sostituito dal presente regolamento.